

Allegato "A" all'atto repertorio numero 4.520  
raccolta numero 3.713

## STATUTO

### CAPO I

#### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

art. 1- Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita un'Associazione di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, organizzazione non governativa e della società civile, ente del terzo settore, denominata "A PROPOSITO DI ALTRI MONDI Impresa Sociale ETS" (di seguito solo "Associazione"). L'Associazione può anche essere denominata, a tutti gli effetti, "APDAM".

2. L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

3. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.

4. L'Associazione avrà la sua sede legale in Bene Vagienna e potrà costituire sedi secondarie sul territorio nazionale e internazionale. La modifica del Comune della sede richiederà delibera dell'assemblea straordinaria. In caso di semplice modificazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune, sarà sufficiente una delibera dell'organo amministrativo e gli amministratori depositeranno la relativa comunicazione presso il Registro delle Imprese.

### CAPO II

#### SCOPI E FINALITÀ

art. 2 - Principi ispiratori

1. L'Associazione fonda le proprie radici nei principi di equità, eguaglianza e differenza considerando anche i molteplici credi spirituali e religiosi come fonte inesauribile di ricchezza per l'uomo, persegue la giustizia sempre e opera con umiltà e trasparenza.

2. L'Associazione agisce all'interno del più ampio quadro dell'agenda 2030 promossa dalle Nazioni Unite delle leggi e dei programmi, anche futuri, che promuovono e promuoveranno uno sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace riconoscendo la centralità della persona umana nella sua dimensione individuale e comunitaria.

3. L'Associazione vuole quindi contribuire a sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile, tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto.

4. L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di realizzare finalità d'interesse generale per perseguire il bene comune, contribuire ad elevare la cittadinanza attiva, la coesione e la protezione sociale favorendo la partecipazione,

*Carlo Sab*  
*Carlo Sab*  
*Carlo Sab*

l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, anche attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

art. 3 - Oggetto e Campi d'azione

1. L'Associazione, agendo principalmente, ma non esclusivamente, a favore di donne e minori, opererà in favore delle popolazioni dell'Italia, dell'Unione Europea e dei Paesi in Via di Sviluppo, prevalentemente a favore di soggetti in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, esercitando in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione ha come oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione d'interventi che mirino a:

a) migliorare e promuovere il benessere e la salute materno-infantile, con particolare attenzione al contrasto della malnutrizione infantile e ai primi 1000 (mille) giorni di vita, agendo con progetti e programmi multisettoriali e multidisciplinari, con interventi specifici e/o sensibili, per agire sui differenti determinanti della salute;

b) migliorare e promuovere lo stato di salute e di benessere, la qualità di vita e la partecipazione alla vita di minori (in particolare coloro in età pediatrica), giovani e adulti e dei loro caregivers, esclusi o a rischio di esclusione sociale a causa di traumi e/o malattie croniche e/o disabilitanti attraverso le terapie verdi, la pet therapy e il contatto più generale con la natura e attraverso la realizzazione di percorsi di emancipazione e ricerca di autonomia;

c) favorire l'inclusione sociale di minori, giovani e adulti attraverso percorsi educativi e formativi, formali ed informali, e di avviamento e inserimento lavorativo secondo l'età e in accordo con il diritto nazionale (dei diversi stati d'intervento) ed internazionale;

d) favorire la costruzione di offerte formative ed educative a favore di minori e giovani e di rafforzamento delle capacità della comunità educante

3. L'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per realizzare quanto al comma 2 del presente articolo e agendo nell'ambito delle attività di interesse generale, attivare, promuovere e realizzare:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successi-

Chirle So  
Ona  
Lamin by: [signature]



ve modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

j) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in Via di Sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge

*Francesca Ly. Colpa*  
*Giada Mansueto*  
*Clara Di*

18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

art. 4- Modalità d'azione

1. Per il perseguimento del proprio fine statutario di cui all'art. 3, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuovere e gestire azioni e progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo e di educazione alla cittadinanza mondiale sul territorio nazionale e internazionale;

b) promuovere e gestire azioni e progetti europei sul territorio nazionale e dell'Unione Europea;

c) promuovere e gestire azioni e progetti di agricoltura sociale sul territorio nazionale e dell'Unione Europea;

d) promuovere e gestire azioni e progetti di contrasto alla povertà educativa sul territorio nazionale e dell'Unione Europea;

e) promuovere e gestire azioni e progetti di contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale sul territorio nazionale e dell'Unione Europea;

f) promuovere lo stato di benessere dei soggetti svantaggiati

g) con carattere di straordinarietà, promuovere interventi in situazioni di emergenza sul territorio nazionale e internazionale;

h) collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti e associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;

i) coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori, formatori e liberi professionisti anche a livello internazionale;

j) farsi promotrice avanti a qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Associazione;

k) organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi di formazione e manifestazio-

*Stam-Lugi-Cor*

*Epico-Danno*

*Chirke-Seli*



ni;

1) promuovere ed attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi multimediali.

2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle elencate al precedente comma, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti definiti nell'art. 6 del D.lgs 03 luglio 2017, n.117 e successive modificazioni, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

3. L'Associazione non ha finalità di lucro. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari ed effettuare attività commerciali in modo non prevalente e strumentali ai fini istituzionali. al raggiungimento dell'oggetto sociale.

4. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

5. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6. L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di Enti pubblici o privati o stranieri aventi scopo di lucro.

#### CAPO III

#### RISORSE ECONOMICHE

art. 5 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale sarà costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti a titolo universale e/o particolare;

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

*Handwritten notes and signatures:*  
- A vertical signature on the left side of the page.  
- A large signature at the bottom left, possibly reading "Dante Soti".  
- A circular stamp on the right side of the page.

b) dai contributi di enti pubblici e privati e dalle liberalità di persone fisiche e giuridiche;

c) da entrate per servizi prestati dall'Associazione o da qualunque altra attività prevista dalla legge per il perseguimento degli scopi associativi;

3. Il patrimonio dell'Associazione deve, sotto qualsiasi forma, essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui agli articoli del CAPO II - SCOPI E FINALITÀ. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

art. 6 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.


2. Per ogni esercizio è previsto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro 120 (centoventi) giorni dovrà essere approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

3. Il bilancio, che dovrà contenere tutte le indicazioni obbligatorie previste dalle vigenti normative in materia di impresa sociale, deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati e di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

4. L'Associazione deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

5. L'Associazione deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui alla normativa vigente, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

6. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento



*Chirle Sabo*  
*Enrico*  
*Stemmy*

individuale del rapporto, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

7. Salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 3 e dall'articolo 16 del D. Lgs. 112/2017, l'Associazione destinerà eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

#### CAPO IV

#### MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

art. 7 - Membri dell'Associazione

1. I membri dell'Associazione sono denominati Soci.

art. 8 - Soci

1. Sono associati dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividano gli scopi e le finalità di cui agli articoli del CAPO II - SCOPI E FINALITÀ.

2. Il numero dei soci è illimitato.

3. Per essere ammesso in qualità di socio dell'Associazione è necessario presentare una domanda d'ammissione scritta al Consiglio Direttivo, il quale valuterà la corrispondenza ai criteri di idoneità descritti al successivo art. 10. La nomina di socio dovrà essere successivamente approvata dall'Assemblea dei soci e diverrà effettiva al momento del pagamento della quota associativa. Tale quota è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rivalutabile, non ripetibile e non rimborsabile.

4. Possono essere soci le persone di ogni nazionalità, genere, razza, religione, opinione politica, orientamento sessuale, condizione personale e sociale, senza discriminazioni di alcun tipo.

5. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari. È inoltre espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

7. La qualità di socio non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto indiretto per sé ed i propri familiari.

art. 9 - Categorie di soci

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto relativo (hanno tutti i diritti e doveri);

b) Soci ordinari: coloro che entrano a far parte dell'Associazione secondo le modalità di cui al successivo art. 10 (hanno tutti i diritti e doveri);

c) Soci onorari: coloro che si sono distinti, con i loro comportamenti, nell'affermare i valori dell'Associazione (non possono ricoprire la carica di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione);

*Carlo Soli*

d) Soci volontari: coloro che concorrono alla vita associativa e al raggiungimento dei fini istituzionali, ma che non vogliono assumersi gli oneri delle responsabilità associative o non sono stati ancora ammessi alla qualifica di socio ordinario (non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche istituzionali, ma possono ricoprire ruoli operativi).

art. 10 - Condizioni di ammissione e norme di esclusione

1. Per diventare soci ordinari occorre:

a) aver partecipato attivamente e con continuità alla vita associativa per almeno 3 (tre) anni in Italia o in missioni all'estero per conto dell'Associazione;

b) presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo;

c) versare la quota associativa determinata per il relativo anno sociale.

2. L'ammissione, subordinata ai requisiti di cui al precedente comma 1, è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa valutazione della rispondenza dell'aspirante socio ai principi ispiratori dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può, a suo insindacabile giudizio, deliberare la rielezione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo dovrà rendere noto il proprio parere entro 3 (tre) mesi dalla consegna della domanda presso la sede legale dell'Associazione.

3. Per diventare soci volontari occorre:

a) presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo;

b) versare la quota associativa determinata per il relativo anno sociale.

4. L'ammissione, subordinata ai requisiti di cui al precedente comma 3, è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa valutazione della rispondenza dell'aspirante socio ai principi ispiratori dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può, a suo insindacabile giudizio, deliberare la rielezione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo dovrà rendere noto il proprio parere entro 3 (tre) mesi dalla consegna della domanda presso la sede legale dell'Associazione o presso i Punti Informativi Territoriali organizzati in occasione di apposite attività di reclutamento.

5. La nomina a socio onorario è proposta da qualsiasi socio ordinario e/o fondatore. La proposta dev'essere corredata dalle motivazioni esplicative ed è soggetta ad approvazione a maggioranza assoluta dell'Assemblea dei soci.

6. La qualifica di socio si perde per:


a) dimissioni;

b) decesso;

c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamenti contrari ad esso e per ripetute infrazioni ai regolamenti e/o codici comportamentali interni e comunque per atti che danneggino l'Associazione e non siano coerenti con i principi ispiratori della stessa;

d) cessazione di partecipazione senza giustificato motivo;

e) mancata esecuzione, in tutto o in parte, del versamento



*hamby*

*Di...*

*Ch...*



delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale e trascorsi due mesi dall'inoltro del sollecito;

7. Il socio che intenda dimettersi deve presentare dichiarazione di recesso entro 3 (tre) mesi dalla fine dell'anno - scadenza 30 (trenta) settembre di ogni anno - altrimenti saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale sociale.

8. L'espulsione dei soci è proposta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ed ha come effetto l'immediata sospensione dalla vita associativa con perdita del diritto di voto. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio, al quale sarà stata comunicata la decisione di esclusione, può ricorrere entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione all'Assemblea mediante raccomandata A/R inviata al Presidente dell'Associazione. La delibera dell'eventuale esclusione del socio sospeso spetta all'Assemblea dei soci.

9. Il socio, anche se recedente, come il socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti della stessa, né potrà rivendicare compensi e restituzioni di quote, statuendosi che ogni suo apporto è destinato ai fini associativi.

art. 11 - Doveri e diritti dei soci

1. I soci sono tenuti;

- a) ad osservare il presente Statuto e le sue eventuali modifiche, i regolamenti e/o codici comportamentali interni e le deliberazioni adottati dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare annualmente, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, la quota associativa;
- d) a partecipare attivamente alla vita associativa ed all'Assemblea dei Soci (fatti salvi i soci volontari e i soci onorari);
- e) a giustificare l'impossibilità a partecipare all'Assemblea dei Soci e alle attività dell'Associazione qualora dal loro operato dipenda il raggiungimento di obiettivi operativi dell'Associazione stessa.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e all'Assemblea dei Soci con diritto di voto (tranne i soci volontari e i soci onorari e solo se maggiorenni) e di parola;
- b) a formulare proposte e suggerimenti anche per iscritto;
- c) ad accedere alle cariche associative. Questo diritto si acquisisce con una anzianità di associato di almeno 3 (tre) an-

*Carlo Soli*  
*Giuseppe*  
*Sc...*

ni;

d) a frequentare la sede sociale ed utilizzare le attrezzature dell'Associazione compatibilmente con le necessità organizzative della stessa;

e) ad essere informati circa le varie attività dell'Associazione.

art. 12 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

1. Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Associazione.

2. In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per deliberazioni che abbiano ad oggetto la discussione di tematiche che riguardino i lavoratori o gli utenti.

3. In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori e gli utenti potranno nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo ove esso assuma forma di organo pluripersonale.

#### CAPO V

#### ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

art. 13 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

art. 14 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che, alla data dell'Assemblea generale siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, che non abbiano presentato domanda di dimissioni e per i quali non sia stato emesso provvedimento di espulsione.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto.

3. A ciascun socio può essere assegnata al massimo 1 (una) delega per rappresentare gli associati impegnati all'estero e quelli residenti in Italia impossibilitati a partecipare per comprovati motivi. All'Assemblea possono partecipare anche i collaboratori e/o persone esterne, senza diritto di voto.

4. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, di cui ai successivi commi 5, 6, 7 e 8, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con il presente Statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti, i dissenzienti e i collaboratori.



*Decreto n. 1/2017*

*Giuseppe*

*Chirke Soli*

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

6. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per assumere deliberazioni di propria competenza, previste al comma 1 del successivo art. 15, ed è convocata dal Presidente dell'Associazione e ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo, o 1/10 (un decimo) dei soci ne ravvisino l'opportunità e ne facciano richiesta scritta al Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, fax o tramite e-mail dal Presidente dell'Associazione con indicazione dell'ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione, da far pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data di riunione.

7. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritti al voto;
- b) in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati qualunque numero di soci aventi diritto al voto;
- c) anche se in difetto di comunicazione, se alle adunanze partecipano tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

8. L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta deve assumere deliberazioni di propria competenza, previste al comma 2 dell'articolo 14, nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione o ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal Codice Civile, ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da almeno 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo, o da 1/10 (un decimo) degli associati che ne ravvisino l'opportunità e ne inoltrino richiesta scritta al Presidente che dovrà indire la riunione entro 3 (tre) mesi dal ricevimento della richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, fax o per mezzo e-mail dal Presidente dell'Associazione con indicazione dell'ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione, da far pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data di riunione. In caso di urgenza la convocazione è valida a mezzo telefono, telegramma, fax, e-mail o sms almeno 7 (sette) giorni prima.

9. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- a) quando sia presente o rappresentato almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritti al voto;
- b) anche se in difetto di comunicazione, se alle adunanze partecipano tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti. In caso di parità dei voti, la proposta, oggetto delle deliberazioni, si intende respinta. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti l'eventuale scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo, devono essere adottate con la presenza o la rappresentanza di almeno 3/4

*Carlo*  
*Francis*

*Or*

*Umberto Sob*



(tre quarti) degli aventi diritto al voto.

11. Le Assemblee ordinarie e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età presente all'Assemblea. Questi nominerà il Segretario d'Assemblea tra i presenti.

12. Nelle delibere dell'Associazione, riguardo a responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, gli stessi non hanno voto.

13. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo Statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero come prevede l'articolo 23 del Codice Civile.

14. I verbali e i rapporti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono essere visionabili da tutti i soci e collaboratori.

15. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o telematici, nonché esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

art. 15 - Competenze dell'Assemblea dei Soci


1. All'Assemblea ordinaria spetta:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione;
- d) approvare la nomina dei nuovi Soci e dichiarare decaduti i perdenti diritto;
- e) ratificare l'entità della quota associativa annuale;
- f) la decisione sulle mozioni presentate dai Soci;
- g) deliberare azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
- h) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- i) la nomina e la revoca delle cariche istituzionali;
- j) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

2. All'Assemblea straordinaria spetta:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento dell'Associazione;
- c) la nomina dei liquidatori;
- d) la devoluzione del patrimonio residuo;
- e) ogni altro adempimento che non sia stato demandato per legge o per statuto alla competenza di altro organo associativo;
- f) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

3. Le competenze dell'Assemblea non sono delegabili.



*Scrittura a mano:*

*Scrittura a mano:*

*Scrittura a mano:*

art. 16 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci, è composto da un minimo di due (due) ad un massimo di 5 (cinque) elementi.

2. Dura in carica 5 (cinque) anni e i membri sono rieleggibili.

3. Possono far parte del Consiglio Direttivo i Soci fondatori, i Soci ordinari che abbiano maturato 3 (tre) anni di anzianità e i Soci Onorari (senza possibilità di voto, ma con diritto di poter fornire pareri ed esprimere disaccordi).

4. Le cariche istituzionali sono elette in modo diretto dall'Assemblea dei Soci.

5. Le votazioni, del Consiglio Direttivo e delle cariche istituzionali all'interno del Consiglio Direttivo non sono segrete e si effettuano per alzata di mano.

6. Al Presidente è riconosciuta la facoltà di ridistribuire i ruoli all'interno del Consiglio Direttivo nel corso del quinquennio, in seguito a dimissioni o all'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti di uno dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 2 (due) volte l'anno entro il mese di dicembre ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di missione da sottoporre all'Assemblea dei soci; in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente, o un 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo e all'ora indicati nell'avviso. La convocazione in forma scritta, fax o e-mail, è inviata nominativamente almeno 7 (sette) giorni prima dal Presidente dell'Associazione contenente l'ordine del giorno; in caso d'urgenza la convocazione sarà valida anche per sms e/o telegramma almeno 2 (due) giorni prima. Ogni membro del Consiglio Direttivo può concorrere all'elaborazione dell'ordine del giorno, concordando le mozioni con il Presidente.

9. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri, anche partecipanti in teleconferenza.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei presenti. Tra i membri del Consiglio Direttivo non è prevista la facoltà di delega: il membro assente non ha diritto di voto.

11. Per le deliberazioni riguardanti l'espulsione di un socio e le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, devono essere presenti alla riunione tutti i membri del Consiglio stesso ed occorre la maggioranza assoluta.

12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio stesso.

13. La mancata partecipazione di un membro alle sedute consi-

*franchi*

*Q. D.*

*Chirle Sdi*

liari per 1 (una) volta, senza giustificato motivo, determina per il Consigliere la sua automatica decadenza dalla carica. Il Consiglio Direttivo prenderà atto della cessazione avvenuta in sede di approvazione del verbale della riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza non giustificata.

14. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare 1 (uno) o più membri del Consiglio Direttivo per dimissioni, decadenza o qualsiasi altro motivo, il Consiglio provvederà alla sostituzione degli stessi cooptando al suo interno uno o più Soci opportunamente scelti. I sostituti non potranno comunque mai rappresentare la maggioranza nel Consiglio stesso. In tal caso si dovrà procedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. I membri cooptati nel Consiglio Direttivo dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

15. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge.


16. Il Consiglio Direttivo integra in modo perenne il Consiglio di Amministrazione (composto secondo i regolamenti applicativi ed operativi elaborati dal Consiglio Direttivo stesso).

17. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo potranno partecipare alle riunioni anche attraverso mezzi di telecomunicazione o telematici, purché sia consentita la verifica della loro identità.

art. 17 - Competenza del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) elaborare le norme per uno o più regolamenti per disciplinare e organizzare le attività dell'Associazione, che riterrà opportuni e necessari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) predisporre il programma generale, triennale ed annuale, dell'Associazione;
- c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone le spese;
- d) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con i soci o terzi;
- e) determinare gli eventuali compensi per le mansioni ed i compiti svolti dai membri stessi in accordo con la normativa e i contratti nazionali di lavoro vigenti;



*Scrittura a mano in blu: "Scrittura a mano"*

*Scrittura a mano in blu: "Scrittura a mano"*

*Scrittura a mano in blu: "Scrittura a mano"*

- f) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- g) curare la variazione dei capitoli di spesa del preventivo finanziario, già ratificato dall'Assemblea dei soci, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;
- h) deliberare sulle domande di nuove adesioni di aspiranti soci da sottoporre all'Assemblea;
- i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivo di necessità e/o urgenza;
- j) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari da far approvare all'Assemblea;
- k) stabilire le modalità di reperimento fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- l) nominare Consigli scientifici, le Commissioni ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
- m) convocare altri soci o terzi alle proprie riunioni;
- n) provvedere a qualsiasi altro affare necessario al funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.
- o) suggerire il nome del Direttore Generale o del Coordinatore della struttura operativa al Presidente.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, dell'Associazione.
2. Al Presidente spetta inoltre:
  - a) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci, nonché formulare l'ordine del giorno;
  - b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, nonché formulare l'ordine del giorno;
  - c) curare l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - d) curare i rapporti con l'esterno, allo scopo di favorire l'instaurarsi relazioni di collaborazione come previsto nell'art. 4 comma 1;
  - e) conservare i documenti associativi.
3. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal membro più anziano del Consiglio Direttivo (esclusivamente nel caso di esistenza dello stesso) o dal membro più anziano dell'Assemblea.
4. Qualora venga a mancare in maniera permanente l'opera del Presidente, per dimissioni o altro, si provvederà a nuove elezioni.
5. Il Presidente può nominare il Direttore Generale e delegare allo stesso le funzioni esecutive e direttive con anche le re-

*Man. Leg. Conti*  
*Chir. Soli*

sponsabilità di fronte alla legge e a terzi.

art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario coadiuva l'operato del Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) redige e aggiorna il registro degli aderenti;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- d) provvede al collegamento ed al coordinamento tra i vari organi dell'Associazione e tra l'Associazione e l'esterno (altre organizzazioni, enti pubblici e privati, etc.);
- e) è responsabile della redazione del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- f) è responsabile della tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione;
- g) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

art. 20 - Organo di Controllo

1. L'organo di controllo nominato dall'assemblea è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

4. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

art. 21 - Regolamenti interni e Struttura operativa

1. Ai fini del funzionamento, potenziamento ed espansione l'Associazione potrà dotarsi di specifici regolamenti interni e potrà costituire una struttura operativa, che integrandosi con le cariche istituzionali, sarà organizzata da appositi re-



*Mani by Conti*

*Opia*

*Carlo Loh*



golamenti operativi e/o codici comportamentali interni.

2. Nella struttura operativa si identificano i seguenti organi:

- a) il Direttore Generale o il Coordinatore (obbligatorio)
- b) il Consiglio di Amministrazione (obbligatorio)
- c) le Commissioni (facoltativamente fino ad un massimo di una per settore d'intervento o funzione operativa)

3. I Soci che ricoprono delle cariche istituzionali potranno ricoprire anche 1 (uno) o più ruoli operativi compatibilmente con gli impegni e previa delibera del Consiglio Direttivo.

art 22 - Libri dell'associazione

1. Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla Legge, anche in forza della qualifica di impresa sociale ente del terzo settore, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e del Sindaco, nonché il Libro dei soci.

#### CAPO VI

##### NORME DI ESTINZIONE

art. 23 - Norme di estinzione

1. L'Associazione si estingue, per le cause e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.;

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea nominerà tra i soci i "liquidatori" che assicureranno la devoluzione del patrimonio ad altri enti associativi senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

art. 24 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio per scioglimento dell'associazione

1 Per la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda e la devoluzione del patrimonio per scioglimento volontario dell'Associazione, si rinvia alle disposizioni del codice civile e, in quanto compatibile, all'art. 12 del D. Lgs. n.112/2017.

#### CAPO VII

##### RINVIO

art. 25 - Norme di Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al legge n. 125 dell'11 agosto 2014 e il D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per gli aspetti organizzativi dell'Associazione, non ancora definiti nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo provvederà ove necessario mediante appositi regolamenti e/o codici comportamentali.

In originale firmato:

Erica Romano

*Principi Leg.*

*Opinione*

*Chiusa*




Christian Foti  
Giovanni Luigi Corio  
Eleonora Bazzo Notaio



*Corio*

*Christian Foti*

*Eleonora Bazzo*



Copia in fogli undici, su facciate ventuno, conforme all'originale nei miei rogiti che io Dottorssa ELEONORA BAZZO, Notaio in Torino, rilascio ad uso consentito.

Torino, addì 6 settembre 2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

